

Statuto de la

Fondazione Museo Svizzero del Mulo

I. Nome, sede, fine e patrimonio della fondazione

Art. 1 Nome e sede

Ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero esiste una fondazione denominata «Fondazione Museo Svizzero del Mulo» (MSM), «Stiftung Maultier-Museum Schweiz» (MMS), «Fondation Musée Suisse du Mulet» (MSM), «Fundaziun Museum Sviszer dal Mil», «Swiss Mule Museum Foundation» (SMM).

La fondazione ha sede a Visp.

Art. 2 Fine

La Fondazione ha lo scopo di garantire la conservazione delle conoscenze sul passato, il presente e il futuro del mulo* e di mettere queste informazioni a disposizione del pubblico. Sostiene tutte le iniziative che assicurano la conservazione, la promozione e la storia del mulo:

- Raccolta e conservazione di beni culturali storici.
- Gestione di un museo a Törbel, con possibilità di siti esterni.
- Creazione di un centro di eccellenza come luogo di incontro e scambio per le parti interessate, per fornire informazioni, promuovere le conoscenze e le competenze pratiche e la ricerca.
- Mostre temporanee in altri musei o altre istituzioni.

La fondazione può acquisire, alienare e gravare su beni immobili.

Conformemente al fine perseguito, la fondazione è attiva in tutta la Svizzera.

La fondazione non ha scopo di lucro e non persegue quale obiettivo il profitto.

* Quando si usa il termine mulo, si intende sempre anche il bardotto.

Art. 3 Realizzazione del fine

La fondazione può in particolare collaborare con altre organizzazioni e/o sostenerle. Se il suo fine lo consente, la fondazione può costituire e gestire altre persone giuridiche e operare fusioni.

Art. 4 Patrimonio

I beni della Fondazione sono i seguenti:

- Terreno n. 185, piano n. 33, a Törbel (stalla-fienile);
- Oggetti di valore per un valore di 50.000 franchi.

Ulteriori liberalità alla fondazione, sia da parte dei fondatori che di altre persone, sono possibili in qualsiasi momento.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.

II. Organizzazione della fondazione

Art. 5 Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione;
- la direzione, qualora nominata dal consiglio di fondazione;

Il consiglio di fondazione può prevedere ulteriori organi in un regolamento.

Art. 6 Consiglio di fondazione e composizione

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto da almeno tre e al massimo sette persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.

Almeno uno dei membri del consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.

I membri del consiglio di fondazione sono di norma attivi a titolo onorifico. Il rimborso dei costi/spese effettivi o forfettari rimane sempre possibile.

Art. 7 Durata della carica

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. Il periodo amministrativo termina automaticamente in caso di incapacità di discernimento incompatibile con la carica o in caso di decesso. È ammessa la rielezione. Ogni membro che lascia il consiglio di fondazione nel corso del periodo amministrativo è da sostituire, per il restante periodo, nominando un membro subentrante.

Art. 8 Costituzione e completamento

Il consiglio di fondazione si completa da solo per cooptazione.

Art. 9 Competenze

Quale organo superiore della fondazione, il consiglio di fondazione assume tutte le competenze che, negli statuti, in un regolamento o in una decisione formale messa a verbale, non sono espressamente affidate a uno o più membri del consiglio, a un altro organo o a terzi.

Il consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti inalienabili:

- disciplinamento dei diritti di firma e di rappresentanza della fondazione;
- nomina e revoca dei membri del consiglio di fondazione, dell'ufficio di revisione e dei membri di eventuali altri organi della fondazione;
- alta direzione finanziaria della fondazione, compresa l'approvazione del budget e del conto annuale della fondazione;
- richieste all'autorità di vigilanza (modifica degli statuti, soppressione, ecc.);
- rappresentanza della fondazione verso l'esterno;
- tutti gli altri compiti connessi all'esercizio dell'alta direzione della fondazione.

Il consiglio di fondazione può delegare alcuni compiti ad altri organi, come ad esempio le decisioni concernenti i finanziamenti e i progetti. Tuttavia, la responsabilità finale rimane del consiglio di fondazione. Riguardo ogni delega il consiglio di fondazione ha l'obbligo di scegliere, istruire e sorvegliare.

Art. 10 Revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione

La revoca del mandato di un membro del consiglio di fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. Motivi gravi sono dati, in particolare, quando il membro interessato viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della fondazione oppure quando non è più in grado di esercitare correttamente la sua funzione. Il membro interessato non partecipa alle deliberazioni e alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente.

Art. 11 Deliberazioni

Il quorum per le deliberazioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, a condizione che nell'atto costitutivo, nello statuto o in un regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata. Il voto espresso dal presidente decide l'esito di una votazione in caso di parità di voti. Le discussioni e le decisioni sono messe a verbale.

A condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le decisioni, si considerano presenti anche i membri che partecipano per telefono o in videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per scritto, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale. In questo caso, la maggioranza da raggiungere è sempre calcolata sulla base dell'intero consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno una volta all'anno.

La presidente / il presidente può convocare il consiglio di fondazione in qualsiasi momento a sua discrezione o su richiesta scritta di due membri. Il termine di preavviso per la convocazione è di quattordici giorni. Con il consenso scritto di tutti i membri, il consiglio di fondazione può riunirsi anche senza rispettare il termine di preavviso.

In caso di conflitto d'interessi il membro interessato si ricusa. Quest'ultimo non partecipa né alle deliberazioni né alla votazione, ma deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito precedentemente. La ricusazione deve essere iscritta nel processo verbale.

Art. 12 Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare il conto annuale della fondazione.

Se i requisiti sono soddisfatti, il consiglio di fondazione può chiedere all'autorità di vigilanza di esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione secondo l'art. 83b CC.

L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione (art. 83c CC).

Art. 13 Anno di esercizio

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Alla fine dell'anno di esercizio, il consiglio di fondazione allestisce il conto annuale e lo sottopone

all'ufficio di revisione, a condizione che l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Il consiglio di fondazione approva il conto annuale revisionato dall'ufficio di revisione e il rapporto d'attività e li trasmette all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 Responsabilità degli organi della fondazione

Le passività della fondazione nei confronti di terzi sono coperte dal patrimonio della fondazione.

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione in seno alla fondazione rispondono personalmente dei danni che cagionano violando, intenzionalmente o per negligenza, i loro obblighi.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della propria colpa e delle circostanze.

Art. 15 Regolamenti

Il consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti sui dettagli dell'organizzazione e/o le attività della fondazione.

I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

III. Modifica dello statuto e soppressione della fondazione

Art. 16 Modifica dello statuto

Il consiglio di fondazione può chiedere mediante una sua decisione all'autorità di vigilanza di modificare lo statuto conformemente agli art. 85, 86 oppure 86b CC.

Art. 17 Soppressione

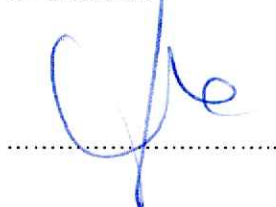
La fondazione può essere soppressa per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) e avviene mediante decisione dell'autorità di vigilanza.

Il patrimonio residuo sarà trasferito a uno o più istituzioni svizzere esente da imposte con un fine identico o simile a quello della fondazione.

Una reversione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o al fondatore, oppure ai loro successori legali, è esclusa.

Visp, 25 gennaio 2025

Il Presidente



La Vicepresidente

